

**ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO NON RICHIEDENTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 PREVISTI DALLA LEGGE N. 178/2020
AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E ISTRUZIONI INPS**

“Al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021”, l'art. 1 della legge 30/12/2020 n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021) ha previsto, ai commi da 306 a 308, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende non richiedenti i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 300 a 305 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

In particolare, in favore dei datori di lavoro del settore privato (non agricolo) che non hanno richiesto i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ex legge n. 178/2020, è stato previsto il riconoscimento dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** - con esclusione di quanto dovuto all'INAIL -, di cui all'art. 3 del d.l. 14/08/20, n. 104 (convertito in legge n. 126/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), riparametrato e applicato su base mensile, “per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021”, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Le misure sopra richiamate sono state poste tra di loro in regime di alternatività; l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale ex legge n. 178/2020 (ai commi da 300 a 305) ha comportato pertanto l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo disciplinato dalla stessa normativa (ai commi da 306 a 308).

Ai fini del riconoscimento dell'esonero - **la cui applicazione è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea** -, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L'ammontare dell'esonero:

- è pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione di quanto dovuto all'INAIL;
- così calcolato, deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare 19/2/2021 n. 30 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021), ha fornito le prime indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali;

- con il messaggio 14/1/2022 n. 197, ha:

a) reso noto che, con la Decisione C(2021) 9334 final dell'8 dicembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato il predetto esonero;

b) precisato che, come «previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli

aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".

Il suddetto principio è stato richiamato anche dalla citata Decisione C(2021) 9334 final dell'8 dicembre 2021. Pertanto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - Financial and insurance activities.

Si ricorda che la sezione "K" della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione ATECO 2007.»;

c) rammentato che sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell'esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 306, della legge n. 178/2020;

d) fornito i seguenti ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

1. Rinuncia a una quota di esonero di cui all'art. 12, comma 14, del d.l. 28/10/ 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020 n. 176, per accedere all'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021

Come indicato nella circolare n. 30/2021, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a esclusione di quelli agricoli, che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 1, comma 300 e seguenti, della legge di Bilancio 2021.

Inoltre, in forza della previsione di cui al comma 307 del medesimo articolo 1 - secondo la quale: *"I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo"* - **l'esonero può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero** di cui all'art. 12 del citato d.l. n. 137/2020, **e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale** di cui all'art. 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.

Con specifico riferimento alla **possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto**, si osserva quanto segue.

Come sopra chiarito, l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'esonero è stata subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con la Decisione C(2021) 9334 final dell'8 dicembre 2021.

Al riguardo, si sottolinea che, alla data dell'8 dicembre 2021, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero di cui all'art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020.

Alla luce di quanto illustrato, **si chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell'esonero** previsto dall'art. 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, **possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato art. 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo art. 1, a una quota di esonero di cui all'art. 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite ai successivi paragrafi 3 e 4.**

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore (cfr. il messaggio n. 3475/2021 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021, N.d.R.). La suddetta quota di esonero corrisponde all'importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

2. Istruzioni operative

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero in argomento, dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio **Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020**”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

Si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, come dettagliatamente illustrato nella circolare n. 30/2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all'art. 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

3. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “**L906**”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio **Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020**”, mentre nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all'art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell'elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “**M904**”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si rammenta che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

4. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero in oggetto, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di gennaio 2022 e fino a quello del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “26”, avente il significato di **“Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”**;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Per la restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.